



## Istanza di conciliazione extragiudiziale: formula e commento

### 1. Formula dell'istanza di conciliazione

#### 2. Istanza di conciliazione extragiudiziale proposta personalmente (divisione) (art. 322 c.p.c.)

ISTANZA DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE  
ex art. 322 c.p.c.

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., via ....., n. ...., C.F. ...., premette quanto segue:

1) egli con i propri fratelli è proprietario in comunione pro-indiviso di appezzamento di terreno sito in ....., in località ....., riportato al catasto al foglio ....., particella ....., partita ....., in virtù di successione dal loro genitore;  
2) è sorta ora controversia circa la proprietà di detto terreno; ma prima di adire l'autorità giudiziaria competente, al fine di evitare e per prevenire una lunga e costosa lite giudiziaria per entrambe le parti,  
CHIEDE

al giudice di pace di fissare l'udienza per tentare la conciliazione fra le parti ai sensi dell'art. 322 c.p.c., come innovato dall'art. 31, legge n. 374/1991.

Luogo e data .....

3. F.to .....

### 2. Commento

#### 4. 1. Conciliazione giudiziale innovata con il "decreto del fare"

Con il decreto "del fare", d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 28/2013, è stata incentivata la conciliazione giudiziale, con l'inserimento dell'art. 185-bis c.p.c., che dispone: *"Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsiliazione o astensione del giudice"*.

[Acquista il volume](#)